ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 5

Condizioni per l'iscrizione delle società

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le societa' debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attivita' di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);

f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g). Le societa' che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni. E' fatto obbligo alle societa' che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della societa'.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-5-condizioni-per-l-iscrizione-delle-societa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it